



Informazione dell'Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi

Legge sul controllo dei metalli preziosi

Marcatura delle forniture e dei semilavorati in metallo prezioso

Le prescrizioni legali concernenti la marcatura delle forniture e dei semilavorati in metallo prezioso sono fissate nell'ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP; RS 941.311, [Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi](#))

L'OCMP definisce che i lavori di metalli preziosi devono essere marcati con una indicazione di titolo legale - espressa in millesimi - e un marchio di artefice registrato presso l'ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi.

Le componenti (forniture) e i semilavorati (lavori o parti di lavori non terminati) in metallo prezioso sono accettati in tutte le forme, ossia:

- con indicazione del titolo e marchio di artefice
- solo con indicazione del titolo o solo con marchio di artefice
- senza nessuna marcatura

Colui che assembla o termina il lavoro è responsabile della conformità della marcatura e della composizione, in altre parole dovrà apporre sul lavoro finito un'indicazione del titolo e un marchio di artefice registrato presso l'Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi (sempre che questi marchi non siano già presenti su una parte del lavoro).

- Gli uffici di controllo sono volentieri a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
(Indirizzo: [Indirizzi del controllo dei metalli preziosi](#))
- Il nostro segretariato, tel. +41 58 462 66 22, e-mail emk.info@bazg.admin.ch, potrà informarvi al meglio a riguardo della registrazione dei marchi di artefice

Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi
2555 Brugg